

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ**

**ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

**Dipartimento delle politiche competitive della qualità**

**agroalimentare della pesca e dell'ippica**

**Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica**

**Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA - C.F: 97099470581**

**Contratto**

stipulato tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ubicato in Roma, in Via XX Settembre 20 (c.a.p. 00187), C.F.: 97099470581 (denominato, di seguito, Amministrazione) e l'operatore economico Agriconsulting S.p.A., con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 123, avente codice fiscale 01437640582 e partita IVA n. 00995861002 ( di seguito, Appaltatore).

L'anno duemilaventitré, addì 7 del mese di febbraio, il Dott. Carmine Genovese, Dirigente dell'Ufficio PQAI II, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e l'appaltatore Agriconsulting S.p.A, nella persona di Arturo Semerari, nato a Taranto il 21 ottobre 1959, Amministratore Delegato della Società stessa nelle rispettive qualità, innanzi indicate, convengono quanto segue.

**PREMESSO CHE:**

a) l'Amministrazione, al fine di garantire il necessario supporto alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DGPQAI), per l'effettuazione dei controlli del sistema di incentivi per la produzione di energia elettrica rinnovabile da impianti alimentati a biomasse e biogas, di cui al D.M. 2 marzo 2010 e ss.mm.ii, con Decreto Direttoriale prot. n. 0055934 del 03/02/2023, ha

determinato di procedere all'affidamento diretto del suddetto servizio di supporto tecnico-specialistico ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

b) la fornitura in parola è stata aggiudicata in favore dell'appaltatore;

c) quest'ultimo dichiara espressamente che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione della sua offerta tecnico-economica.

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Gli atti e i documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Le prestazioni sono regolate, oltre che dal presente contratto, dall' offerta tecnico economica, allegata al presente contratto come allegato n. 1.

Le parti, inoltre, convengono che, in caso di contrasto, le clausole previste nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nei predetti documenti.

#### **Articolo 2 - Oggetto della prestazione**

L'appaltatore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione a provvedere alla fornitura del servizio di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DGPQAI), per realizzare l'analisi dei rischi nell'ambito delle attività di controllo inerenti alla certificazione delle biomasse ai fini del rilascio del regime di incentivazione c.d. "ex-cv", oltre alla definizione delle potenziali modifiche e/o integrazioni alle attuali procedure operative



Il servizio, oggetto del presente contratto, dovrà essere realizzato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della comunicazione con la quale l'Amministrazione notificherà all'appaltatore l'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto da parte dell'Organo di Controllo.

Dal computo dei termini contrattuali sono, comunque, esclusi i periodi di chiusura dell'Appaltatore per ferie collettive (estive, natalizie ecc.), purché preventivamente comunicate all'Amministrazione.

L'Appaltatore si obbliga, quindi, a realizzare le attività indicate nella propria offerta tecnico-economica (FASE 1, FASE2 e FASE 3) – nello specifico, consegna di elaborati e svolgimento del servizio di supporto tecnico amministrativo – alle condizioni e nei termini nella stessa specificati.

Tutti i prodotti risultanti dalle suddette attività (documenti di progetto) dovranno essere consegnati nei tempi previsti dall'offerta tecnico-economica e saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione.

#### **Articolo 5 - Corrispettivo**

Per la fornitura del servizio di supporto tecnico-specialistico alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DGPQAI), avente a oggetto la realizzazione dell'analisi dei rischi nell'ambito delle attività di controllo inerenti alla certificazione delle biomasse ai fini del rilascio del regime di incentivazione c.d. "ex-cv", oltre alla definizione delle potenziali modifiche e/o integrazioni alle attuali procedure operative di controllo, nonché delle circolari esplicative con cui si comunicano ai soggetti interessati i termini e le informazioni utili alla certificazione delle biomasse da filiera, il corrispettivo è pattuito in complessivi € 62.400,00 (euro sessantaduemilaquattrocento/00) IVA esclusa, pari ad € 76.128,00 (euro settantaduemilacentotrentotto/00) I.V.A. inclusa.



determinate dall'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9.

Nelle fatture dovranno essere esplicitati: l'importo complessivo, comprensivo delle penali applicate, da fatturare in modo differenziato per figura professionale e giorni/uomo consuntivati nonché l'aliquota IVA.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

#### **Articolo 8 - Tracciabilità e fatturazione elettronica**

La liquidazione sarà effettuata a mezzo di accredito su conto corrente dedicato, di seguito indicato INTESA SAN PAOLO SPA: IT 43 P 03069 05020 100000019360 - ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 (Piano straordinario contro le Mafie) a seguito di presentazione di apposita fattura elettronica.

La fattura emessa dovrà contenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12 novembre 2010 n° 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n° 217, nonché della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n° 8 del 18.11.2010 e n° 10 del 22.12.2010, il riferimento al codice identificativo di gara **(C.I.G.), che è 9638583A4E.**

L'Amministrazione procederà a risolvere (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale in questione, mediante notifica di preavviso di almeno quindici giorni, nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., del D.L.

12.11.2010 n. 187 convertito con Legge 17.12.2010 n. 217, nonché delle citate

Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, ora A.N.A.C.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n.136, art. 3, comma 8 e s.m.i.,

l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore emetterà, a seguito dell'approvazione dei documenti da parte

dell'Amministrazione, come indicato al precedente articolo 6, esclusivamente una

fattura elettronica ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a

213, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 03.04.2013

*(Regolamento in materia di emissione e ricevimento della fattura elettronica da*

*applicare alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,*

*della Legge 24.12.2007, n. 244) e della Circolare del Ministero dell'economia e delle*

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – n. 37, prot. n. 89719

del 04.11.2013 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, C.F.

97099470581.

#### **Articolo 9 - Penalità**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, ovvero per ogni singola inadempienza/non

conformità, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito,

l'appaltatore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale così

determinata:

- € 250 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti;

- € 250 per ogni giorno di ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi ordinati.

Per l'applicazione delle penali, l'appaltatore dovrà decrementare la fattura periodica

in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

### **Articolo 10 - Sicurezza**

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa sulla sicurezza e in particolare di quella degli obblighi derivanti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione, in qualità di Stazione appaltante, dichiara di aver svolto accertamenti finalizzati ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza da interferenza.

### **Articolo 11 - Varianti, cessione del credito e cessione del contratto.**

**Varianti** (d.lgs. n. 50/2016, art. 106): le eventuali modifiche, nonché le varianti in corso di validità contrattuale, se del caso, devono essere autorizzate dal R.U.P., nei limiti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016, art. 106 e s.m.i.

**Cessione del credito** (d.lgs. n. 50/2016, art. 106, comma 13 e Legge 21.02.1991, n. 52): ammessa nelle forme di legge.

**Cessione del contratto** ai sensi degli artt. 1046 e 1047 c.c.: non ammessa, anche in forma parziale.

### **Articolo 12 - Obblighi contributivi**

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali e di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, antinfortunistica, tutela dei lavoratori ed in particolar modo inerenti la Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), nonché quegli obblighi che



prevedono a favore dei lavoratori, diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro.

L'Amministrazione, in caso di violazione dei predetti obblighi, previa contestazione delle risultanze del D.U.R.C., ovvero delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, trattiene all'atto del pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza, fermo restando che quanto dovuto per le inadempienze contributive sarà versato, direttamente, agli enti previdenziali ed assicurativi.

### **Articolo 13 - Riservatezza**

L'appaltatore, unitamente all'Amministrazione, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice *Privacy*).

In particolare, in ordine al procedimento perfezionato con il presente contratto, i dati raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità funzionali all'esecuzione del presente servizio di supporto tecnico specialistico, saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; il conferimento dei dati richiesti è da intendersi come obbligatorio; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione;
- 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; soggetto attivo della raccolta per l'Amministrazione è il Dott. Francesco Ciferri (R.U.P.).

L'appaltatore potrà, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della

legge citata e potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

#### Articolo 14 - Risoluzione e recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere:

**a risolvere** (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici (15) giorni, nel caso in cui l'esecuzione della prestazione avvenga con oltre dieci (10) giorni di ritardo (**termine essenziale**) rispetto al termine pattuito, fermo restando l'applicazione delle penali;

**a risolvere** (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso in cui le inadempienze determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo del contratto pattuito;

**a risolvere** (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di inosservanza degli obblighi sulla **tracciabilità** di cui alla Legge 136/2010;

**a risolvere** (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, da notificare mediante preavviso di almeno quindici giorni, nel caso di **opposizione** dell'Amministrazione, manifestata nel termine prescritto di 60 giorni, dalla comunicazione da parte del cessionario, ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, nei casi di notifica di cessione dell'azienda, cessione del ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione, trasferimento e affitto d'azienda;

**a risolvere** (clausola risolutiva espressa) il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà di corrispondere l'importo dell'inadempienza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi esclusa qualsiasi pretesa da parte dell'appaltatore inadempiente, nel caso di inosservanza degli **obblighi contributivi (DURC gravemente irregolare)**;

X

<st

**a risolvere** il rapporto contrattuale se nei confronti dell'appaltatore, nell'arco di validità della prestazione in questione, viene emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 e agli articoli 2 e ss. della legge 31.05.1965 n. 575;

**a risolvere** il rapporto contrattuale se, nei confronti dell'appaltatore, nell'arco di validità della prestazione in questione, venga emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione in questione;

**a risolvere** il rapporto contrattuale se nei confronti dell'appaltatore, nell'arco di validità della prestazione in questione, venga emanata sentenza definitiva per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

**a risolvere** il rapporto contrattuale se nei confronti dell'appaltatore, nell'arco di validità della prestazione in questione, intervenga la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

**a risolvere (ipso iure)** il rapporto contrattuale se nei confronti dell'appaltatore, nell'arco di validità della prestazione in questione intervenga una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale;

**a risolvere** il rapporto contrattuale nel caso di non approvazione della documentazione prodotta per tre volte consecutive, da parte di questa stazione appaltante;

**a recedere**, ai sensi del D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito con legge 07.08.2012 n. 135 e s.m.i., dagli obblighi derivante dal perfezionamento del presente atto, in qualsiasi tempo, mediante notifica di disdetta con preavviso minimo quindici giorni, fermo restando l'obbligo di questa stazione appaltante di pagare le prestazioni in

parte eseguite fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488, art. 26, comma 1, perfezionate successivamente alla stipula del presente contratto, avente lo stesso oggetto del procedimento, siano migliorativi in termini economici e a condizione che codesto operatore economico non acconsenta all'adeguamento del corrispettivo alle condizioni economiche migliorative stabilite dalla convenzione, avente lo stesso oggetto, stipulata Consip s.p.a.

Per effetto della citata Legge n. 135/2012, il diritto di recesso si inserisce, automaticamente, nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

**Articolo 15 - Attuazione della misura di prevenzione della corruzione prevista dall'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e conflitto di interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 42.**

L'appaltatore dichiara di non aver conferito incarichi o concluso rapporti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione.

L'appaltatore dichiara, altresì, l'insussistenza di rapporti di parentela con dipendenti dell'Amministrazione.

**Articolo 16 - Normativa contabile**

Il presente contratto è regolato dal R.D. 23.05.1924 n. 827 "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", dal D.lgs. 18.04.2016, n. 50 modificato dal D.lgs. 19.04.2017, n. 56 "Codice dei contratti pubblici", dalle norme del codice civile.

**Articolo 17 - Foro competente**

Per eventuali controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Roma, restando esclusa la possibilità di

ricorrere all'istituto dell'arbitrato.

**Articolo 18 - Efficacia del contratto - Clausola sospensiva**

Il presente atto, mentre vincola l'appaltatore fin dal momento della sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'anticipata esecuzione delle prestazioni.

-----  
Le Parti approvano e sottoscrivono, anche in modalità elettronica e acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto, il presente contratto, che consta di numero 14 pagine.

L'imposta di bollo relativa al presente atto, calcolata secondo le vigenti tariffe, è stata assolta dall'appaltatore mediante versamento su modello F23.

Per l'Amministrazione:

Per l'Appaltatore:

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

L'appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le clausole di seguito elencate:

**Articolo 4 Tempi contrattuali**

**Articolo 9 Penalità**

**Articolo 14 Risoluzione e recesso**

Per l'appaltatore: